

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 594/91 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1991 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (*),

visto il parere del Parlamento europeo (**),

visto il parere del Comitato economico e sociale (***),

considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono, ai livelli attuali, causano un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE (*) e 82/795/CEE (**) prevedono controlli che hanno effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

considerando che, date le competenze della Comunità in materia ambientale e commerciale, tutti gli Stati membri e la Comunità sono diventati parti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3322/88 (**) prevede controlli per taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono;

considerando che alla luce dei più recenti risultati scientifici le parti firmatarie del protocollo di Montreal hanno approvato nella seconda riunione, in cui la Comunità e gli

Stati membri hanno svolto un ruolo trainante, misure aggiuntive per la protezione dello strato di ozono;

considerando che è necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal protocollo modificato, in particolare dell'obbligo di controllare ulteriormente la produzione e il consumo nella Comunità di taluni clorofluorocarburi e halon e di altre sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che, in particolare in base ai risultati scientifici, è opportuno introdurre in determinati casi misure di controllo più severe di quelle previste dal protocollo modificato;

considerando che, data la struttura del mercato dei clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio e dell'1,1,1-tricloroetano, è opportuno — al fine di garantire l'adempimento degli obblighi che il protocollo modificato impone alla Comunità — controllare il consumo di tali sostanze, esercitando un controllo sull'offerta piuttosto che sulla domanda; che l'offerta può essere controllata limitando le vendite e l'uso da parte dei produttori nella Comunità e limitando l'immissione in libera circolazione delle importazioni;

considerando che è necessario esaminare costantemente l'evoluzione del mercato delle sostanze succitate, in particolare per quanto riguarda l'offerta sufficiente per gli usi essenziali e i progressi compiuti nello sviluppo di opportune sostanze sostitutive;

considerando che possono essere necessarie ulteriori misure comunitarie per l'adempimento degli obblighi della Comunità derivanti dal protocollo, per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e l'assistenza tecnica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3322/88 è diventato superfluo e che perciò è d'uopo abrogarlo,

(*) GU n. C 86 del 4. 4. 1990, pag. 4.

(**) GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

(***) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 14.

(*) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

(**) GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.

(***) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.